

# Messaggio

numero  
**8468**data  
7 agosto 2024competenza  
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

## Revisione parziale della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e abrogazione della legge sul cinema del 9 novembre 2005

Signor Presidente,  
signore deputate e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra cortese attenzione una proposta di modifica di alcuni articoli della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e la proposta di abrogazione della legge sul cinema del 9 novembre 2005. Tali proposte sono avanzate allo scopo di meglio riconoscere il ruolo centrale della cultura per il nostro Cantone, adeguando simultaneamente la base legale cantonale sul cinema – integrandola nella legge sul sostegno alla cultura.

Una chiara politica culturale permette di consolidare e arricchire la propria identità, valorizzare e promuovere il proprio patrimonio materiale e immateriale ed educare alle diversità, promuovendo l'inclusione e rafforzando la coesione sociale. Tutto ciò generando importanti ricadute economiche dirette e indirette sul territorio. Per il Ticino, cantone periferico e minoritario in una Svizzera e in un mondo sempre più multiculturali e plurilingui, una chiara politica culturale è un'opportunità per garantire un'offerta culturale di qualità, coerente e capillare, riconoscendo al contempo la centralità e il valore della cultura e di chi vi opera.

Le modifiche legislative proposte nel presente messaggio intendono applicare quanto esposto nelle *Linee programmatiche cantonali di politica culturale 2024-2027* (in seguito Linee programmatiche) pubblicate dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (in seguito DECS) nel febbraio 2024<sup>1</sup> e previste dal Programma di legislatura 2023-2027 del Consiglio di Stato (Azione 20.3). Le modifiche legislative proposte sono inoltre intese per adeguare la base legale cantonale sul cinema in seguito a cambiamenti legislativi previsti a livello federale.

È oggetto di un altro messaggio un'ulteriore proposta di adeguamento della legge sul sostegno alla cultura che riguarda il settore della formazione musicale extrascolastica a

---

<sup>1</sup> Si tratta delle prime linee programmatiche di politica culturale del nostro Cantone: esse sono scaturite da un lavoro partecipativo che ha visto coinvolte, tra giugno e dicembre 2023, la direzione del DECS, la Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU) e 300 persone attive in ambito culturale in Ticino in rappresentanza di numerosi gremi, enti e associazioni. Questo lavoro ha permesso di trarre preziose osservazioni, richieste e proposte, di far emergere direttamente dal territorio sfide, criticità e necessità di adattamento relative alle attuali modalità di sostegno alla cultura, come pure di identificare e discutere di ulteriori opportunità di sviluppo da cogliere. Sulla base degli spunti raccolti durante la prima fase di ascolto e delle successive riflessioni, che hanno tenuto conto sia di quanto in atto a livello federale, sia delle specificità del Cantone Ticino, si è configurata una visione generale della cultura incentrata sull'adattabilità, che propone iniziative volte a stimolare l'innovazione, rafforzare le collaborazioni e promuovere la sostenibilità e l'impatto sociale delle attività culturali, offrendo più cultura in modo più efficiente ([www4.ti.ch/fileadmin/DECS/downloads/Linee\\_programmatiche\\_cantonali\\_di\\_politica\\_culturale\\_2024-2027.pdf](http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/downloads/Linee_programmatiche_cantonali_di_politica_culturale_2024-2027.pdf)). Si veda anche Conferenza stampa integrale del 27.2.2024: [www.youtube.com/watch?v=rBtpQ4Y9o98](https://www.youtube.com/watch?v=rBtpQ4Y9o98)).

indirizzo non professionale. Viene trattata separatamente in quanto risponde a un'iniziativa popolare.

Come riportato nel messaggio *Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa popolare legislativa presentata il 19 gennaio 2023 nella forma elaborata da Matteo Piazza e cofirmatari "100 giorni per la musica"* (in seguito Messaggio sull'iniziativa popolare "100 giorni per la musica"), il Consiglio di Stato ritiene necessario apportare delle modifiche puntuali alla legge sul sostegno alla cultura anche al fine di ovviare all'attuale mancata implementazione di alcune disposizioni federali in ambito di formazione musicale extrascolastica a livello cantonale e accogliere le principali richieste avanzate tramite l'iniziativa popolare "100 giorni per la musica".

È stato deciso di presentare due messaggi separati per due motivi principali: in primo luogo gli argomenti affrontati sono sostanzialmente diversi, nonostante condividano una radice comune. Da un lato, si tratta di modificare una legge esistente, mentre dall'altro lato si tratta di un controprogetto proposto dal Consiglio di Stato per rispondere all'iniziativa popolare "100 giorni per la musica" concernente l'adozione di una nuova legge sulla promozione della formazione musicale. Questi temi, pur trattando argomenti comuni che convergono (dato che si tratta di modificare la stessa legge), vanno affrontati attraverso modalità differenti. In secondo luogo, le procedure previste nel caso in cui il Gran Consiglio non approvasse i messaggi sono diverse. Questo approccio è stato scelto proprio per garantire una maggiore chiarezza nel processo decisionale, permettendo di valutare ogni questione nel suo specifico contesto, e per separare argomenti che, seppur connessi, sono da considerare indipendenti uno dall'altro. Nonostante ciò, siccome i contesti settoriali oggetto del presente messaggio e del Messaggio sull'iniziativa popolare "100 giorni per la musica" hanno come base legale la medesima legge, pur presentandoli distintamente, il Consiglio di Stato ritiene opportuno che entrambi i messaggi siano trattati contemporaneamente, allo scopo di attuare una modifica puntuale della legge stessa.

Di seguito si forniscono alcuni elementi contestuali al fine di motivare le ragioni che hanno condotto il Consiglio di Stato a proporre una modifica delle basi legali vigenti inerenti al sostegno alla cultura. Le proposte di modifica sono presentate nel capitolo 2.

## **1 Ambiti toccati dalle proposte di modifica**

### **1.1 Cinema**

Il 30 settembre 2022, il Parlamento federale ha adottato la nuova legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (in seguito LPMFV), che ha lo scopo di proteggere i bambini e i giovani dai contenuti di film e videogiochi potenzialmente nocivi per il loro sviluppo, in particolare da quelli violenti o sessualmente espliciti. La legge armonizza inoltre a livello nazionale il sistema di classificazione e di controllo dell'età in materia di accesso a film e videogiochi. L'obiettivo è fornire ai genitori le informazioni necessarie affinché i loro figli consumino prodotti adatti alla loro età. Nel contempo, la legge garantisce che i fornitori di film e videogiochi si assumano la loro parte di responsabilità nella protezione dei minori.

A partire dal 1° gennaio 2025<sup>2</sup>, con l'entrata in vigore della prima tappa della LPMFV e dell'ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi<sup>3</sup>, in assenza di una modifica della base legale cantonale entro due anni<sup>4</sup>, si riscontrerebbe una parziale sovrapposizione di disposizioni inerenti alla protezione dei minori da contenuti mediatici potenzialmente pericolosi tra livello federale e cantonale. Il testo di legge di riferimento del Cantone Ticino, ossia la legge sul cinema del 9 novembre 2005, presenta infatti al momento sei articoli (art. 5-10) che disciplinano la libertà di proiezione e risulteranno superati poiché meno specifici e dettagliati rispetto a quanto previsto dalla nuova legge federale. La Commissione film giovani, attualmente prevista secondo l'art. 9, non sarà più necessaria in quanto sostituita da un'analogha commissione unica a livello nazionale. Il compito di preavvisare le domande di sostegno riguardanti il settore del cinema, invece, è già oggi affidato alla Commissione culturale consultiva (CCC), in particolare la sua Sottocommissione Cinema e audiovisivi, istituita in virtù dell'art. 7 cpv. 3 della legge sul sostegno alla cultura. Di conseguenza, dei tredici articoli di cui è ora composta la legge sul cinema del 9 novembre 2005, solo tre (art. 2, 3, 4) avrebbero ragione d'esistere a partire dal 1° gennaio 2025. Nel rispetto del principio di parsimonia, si propone quindi di integrare tali articoli nella legge sul sostegno alla cultura, abrogando parallelamente la legge sul cinema attualmente in vigore.

## 1.2 Politica culturale

Il 1° marzo 2024 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2025-2028 (in seguito Messaggio sulla cultura) e lo ha trasmesso al Parlamento per una discussione approfondita. Tale documento, elaborato a seguito di una procedura di consultazione con i Cantoni, le Città, i Comuni e i gruppi di interesse sul territorio<sup>5</sup>, definisce l'orientamento strategico della politica culturale della Confederazione presentando le misure, gli obiettivi e le modalità di finanziamento degli ambiti di promozione del periodo in questione. Il messaggio ha passato il vaglio della prima camera competente, il Consiglio degli Stati. Nella sessione autunnale 2024 delle Camere federali esso sarà trattato dal Consiglio nazionale. A livello cantonale, la politica culturale per lo stesso periodo è esplicitata all'interno delle Linee programmatiche. Gli obiettivi identificati per il quadriennio sono:

- I. Valorizzare il patrimonio culturale facilitando l'accesso all'offerta e assicurando la partecipazione e l'inclusione di tutte le categorie di popolazione;
- II. Garantire pari opportunità e un'equa presenza di genere nei vari settori culturali e a tutti i livelli;
- III. Migliorare chiarezza e trasparenza dei criteri per riconoscere i sostegni alla cultura;
- IV. Semplificare le modalità di richiesta dei sostegni;

<sup>2</sup> [www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/jugendschutz/jugendschutz-bei-filmen-und-videospielen.html](http://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/jugendschutz/jugendschutz-bei-filmen-und-videospielen.html).

<sup>3</sup> Tra il 16 giugno e il 6 ottobre 2023 è stata indetta una procedura di consultazione in merito all'entrata in vigore di questa ordinanza. Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha risposto alla consultazione su questo messaggio nel settembre 2023, esprimendo sostanziale accordo con i settori d'intervento e le priorità definite dal Consiglio federale. Nelle considerazioni generali si è segnalata inoltre l'importanza di garantire una particolare attenzione ai film proiettati nella Svizzera italiana. La risposta integrale del Cantone Ticino alla consultazione sull'ordinanza è pubblicata su: [www4.ti.ch/poteri/cds/attivita/risposte-a-consultazioni-federali/2023](http://www4.ti.ch/poteri/cds/attivita/risposte-a-consultazioni-federali/2023).

<sup>4</sup> Cfr. art. 37 legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV).

<sup>5</sup> Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha risposto alla consultazione su questo messaggio nel settembre 2023 esprimendo apprezzamento e accordo con i settori d'intervento e le priorità definite dal Consiglio federale. La presa di posizione integrale del Cantone Ticino sull'avamprogetto di messaggio è pubblicata su: [www4.ti.ch/poteri/cds/attivita/risposte-a-consultazioni-federali/2023](http://www4.ti.ch/poteri/cds/attivita/risposte-a-consultazioni-federali/2023).

- V. Incentivare e promuovere nuove leve, valorizzando al contempo l'esperienza di chi da anni opera nel settore, promuovendo la collaborazione intergenerazionale e la condivisione delle competenze;
- VI. Mantenere un'equa proporzionalità geografica nella distribuzione dei sostegni sul territorio;
- VII. Adottare indicatori valutabili per i finanziamenti dei singoli settori per incentivare sostenibilità sociale e ambientale, equità salariale, presenza extra cantonale;
- VIII. Sostenere la creazione e la produzione nei diversi settori culturali;
- IX. Intensificare la promozione della lingua e della cultura italiana a livello nazionale;
- X. Coordinare la messa a disposizione di spazi con le Città e i Comuni.

Le Linee programmatiche contengono trenta misure di politica culturale che permettono di perseguire gli obiettivi precedentemente esposti. I dieci obiettivi e le trenta misure proposte – volte a offrire più cultura in modo più efficiente e con meno burocrazia – sono da intendere come traguardi-guida trasparenti verso cui tendere e verso i quali lavorare passo per passo, proseguendo sul cammino dell'ascolto e del coinvolgimento già in atto.

Per poter essere realizzate, alcune di queste misure necessitano di una revisione parziale dell'attuale legge sul sostegno alla cultura. Nello specifico, come esposto nelle Linee programmatiche stesse, le misure la cui implementazione richiede una modifica della legge sul sostegno alla cultura sono le seguenti:

- #06 - Adeguare le basi legali per poter riconoscere finanziariamente la mediazione culturale, la partecipazione culturale, la creazione e promozione artistica, la collaborazione intercantonale nazionale e internazionale, e la cultura popolare tradizionale (incluse le professioni artigianali e artistiche tradizionali);
- #11 - Stabilire un obbligo di presentazione di Linee programmatiche cantonali per la politica culturale (di legislatura).

Al fine di implementare quanto previsto dal Messaggio sulla cultura e dalle Linee programmatiche si propone pertanto di modificare conseguentemente la base legale in vigore inerente al sostegno alla cultura a livello cantonale.

Le proposte di modifica sono state sottoposte alla Commissione culturale consultiva, che ha espresso il suo parere per iscritto. Le sue indicazioni e i suoi suggerimenti sono ripresi in gran parte negli emendamenti degli articoli di legge. La revisione dà seguito, inoltre, ad alcune delle proposte emerse durante il processo di ascolto e scambio che ha visto coinvolte, in rappresentanza di numerosi enti e associazioni, più di 300 persone attive in ambito culturale in Ticino e nei gremi nazionali<sup>6</sup> confrontati con i medesimi temi.

## 2 Modifiche della legge: commento ai singoli articoli

### 2.1 Cinema

#### Art. 10a

Considerata la parziale sovrapposizione di disposizioni inerenti alla protezione dei minori da contenuti mediatici potenzialmente pericolosi tra livello federale e cantonale (cfr. capitolo 1, 1.1) si propone di trasporre, con piccoli adeguamenti, gli articoli 2, 3 e 4 dalla legge sul cinema del 9 novembre 2005 in un nuovo articolo 10a della legge sul sostegno

<sup>6</sup> Gruppi di lavoro "Strategia nazionale in materia di patrimonio culturale", "Salari degli artisti" e "Ecologia nel settore culturale" del Dialogo culturale nazionale.

alla cultura. Parallelamente, si propone l'abrogazione della legge sul cinema del 9 novembre 2005, senza riprenderne i restanti articoli poiché, come esplicitato in precedenza, la LPMFV propone gli stessi in maniera più dettagliata.

Inoltre, si propone di adeguare alcune formulazioni a quanto previsto dal piano d'azione della Confederazione per il quadriennio 2025-2028 (asse strategico Trasformazione digitale nella cultura). In primo luogo, si dispone di estendere l'ambito della promozione della cultura cinematografica al sostegno alla diffusione (art.10a cpv. 1 lett. a). Si propone anche di sostituire il termine film con quello più attuale e onnicomprensivo di prodotti audiovisivi (art. 10a cpv. 1 lett. a e d). Allo stesso modo, all'art. 10a cpv. 1 lett. c, si ritiene più preciso utilizzare il termine post-diploma in luogo di postscolastici.

TESTO ATTUALE (legge sul cinema del 9 novembre 2005)	NUOVO TESTO (disegno di legge sul sostegno alla cultura)
<p><b>Promozione della cultura cinematografica</b></p> <p><b>Art. 2</b> <sup>1</sup>Il Cantone promuove la cultura cinematografica.</p> <p><sup>2</sup>In particolare esso può:</p> <p>a) contribuire finanziariamente alla produzione di film ad opera di ticinesi o interessanti il Ticino;</p> <p>b) sussidiare l'attività di enti pubblici e privati aventi per scopo la conoscenza e la divulgazione dell'arte cinematografica;</p> <p>c) favorire l'educazione cinematografica nei programmi scolastici e nei corsi postscolastici;</p> <p>d) sussidiare manifestazioni durante le quali si proiettano film di particolare interesse o valore.</p> <p><sup>3</sup>Il Cantone istituisce un premio biennale a sostegno del cinema ticinese.</p>	<p><b>Promozione della cultura cinematografica</b></p> <p><b>Art. 10a</b> <sup>1</sup>Il Cantone promuove la cultura cinematografica.</p> <p>In particolare può:</p> <p>a) contribuire finanziariamente alla produzione e alla diffusione di prodotti audiovisivi ad opera di ticinesi o interessanti il Ticino;</p> <p>b) sussidiare l'attività di enti pubblici e privati aventi per scopo la conoscenza e la divulgazione dell'arte cinematografica;</p> <p>c) favorire l'educazione cinematografica nei programmi scolastici e nei corsi post-diploma;</p> <p>d) sussidiare manifestazioni durante le quali si proiettano prodotti audiovisivi di particolare interesse o valore.</p> <p><sup>2</sup>Il Cantone istituisce un premio biennale a sostegno del cinema ticinese.</p>
<p><b>Promozione dell'offerta</b></p> <p><b>Art. 3</b> <sup>1</sup>Il Cantone sostiene e favorisce le proiezioni, assegnando contributi alle imprese di proiezione.</p> <p><sup>2</sup>In particolare esso può:</p> <p>a) sussidiare le imprese di proiezione che si trovano in difficoltà economiche tali da comprometterne la continuazione dell'attività;</p> <p>b) sussidiare gli interventi di miglioria e di ristrutturazione;</p> <p>c) sussidiare nuove imprese di proiezione limitatamente agli impianti tecnologici per la produzione e la diffusione delle immagini e del suono;</p>	<p><sup>3</sup>Il Cantone sostiene e favorisce le proiezioni, assegnando contributi alle imprese di proiezione.</p> <p>In particolare può:</p> <p>a) sussidiare le imprese di proiezione che si trovano in difficoltà economiche tali da comprometterne la continuazione dell'attività;</p> <p>b) sussidiare gli interventi di miglioria e di ristrutturazione;</p> <p>c) sussidiare nuove imprese di proiezione limitatamente agli impianti tecnologici per la produzione e la diffusione delle immagini e del suono;</p>

Messaggio n. 8468 del 7 agosto 2024

<p>d) sussidiare attività riguardanti la promozione dell'esercizio cinematografico nel suo insieme. <sup>3</sup>I contributi di cui al cpv. 1 sono assegnati: a) per il cpv. 2 lett. a), a copertura dell'eventuale disavanzo; b) per il cpv. 2 lett. b), c) e d) nella misura massima del 30% della spesa sostenuta.</p>	<p>d) sussidiare attività riguardanti la promozione dell'esercizio cinematografico nel suo insieme. <sup>4</sup>I contributi di cui al capoverso 3 sono assegnati: a) per la lettera a, a copertura dell'eventuale disavanzo; b) per le lettere b, c, d nella misura massima del 30% della spesa sostenuta.</p>
<p><b>Imposta sugli spettacoli cinematografici</b> <b>Art. 4</b> Conformemente agli articoli 34 e 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, sul prodotto lordo degli spettacoli cinematografici viene prelevata un'imposta che alimenta il Fondo cantonale per la cinematografia.</p>	<p><sup>5</sup>Conformemente agli articoli 34 e 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, sul prodotto lordo degli spettacoli cinematografici viene prelevata un'imposta che alimenta il Fondo cantonale per la cinematografia.</p>

## 2.2 Politica culturale

Al fine di implementare quanto previsto dal Messaggio sulla cultura e dalle Linee programmatiche si propone di modificare come segue la legge sul sostegno alla cultura:

### Art. 1

Al fine di adeguare il concetto di cultura ai principi politico-istituzionali definiti nelle Linee programmatiche, si dispone di definire la cultura quale espressione delle peculiarità spirituali, materiali, intellettuali di una comunità e espressione essenziale della funzione educativa e della coesione sociale, ancorandola, inoltre, al concetto di identità di un gruppo sociale. Per il Ticino, cantone periferico e minoritario dal profilo linguistico e culturale, questa definizione risulta importante per garantire un'offerta culturale di qualità, coerente e capillare.

TESTO ATTUALE (legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di legge sul sostegno alla cultura)
<p><b>Art. 1</b> <sup>1</sup>La cultura è l'espressione e la condivisione delle peculiarità spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali di una società o di un gruppo sociale. <sup>2</sup>La cultura è fattore essenziale della funzione educativa e della coesione sociale, nonché componente dello sviluppo economico.</p>	<p><b>Art. 1</b> <sup>1</sup>La cultura è l'espressione e la condivisione delle peculiarità spirituali, materiali, intellettuali ed emotive che contraddistinguono l'identità di una società, di una comunità o di un gruppo sociale. <sup>2</sup>La cultura è espressione essenziale della funzione educativa e della coesione sociale, nonché componente dello sviluppo economico. Essa presenta un legame con il territorio di appartenenza ed è espressione del patrimonio collettivo della comunità di riferimento.</p>

## Art. 2

La modifica di questo articolo permette di adeguare lo scopo della legge sul sostegno alla cultura agli assi strategici di politica culturale a livello nazionale (nello specifico: Cultura come dimensione della sostenibilità) e alla misura #06 contenuta nelle Linee programmatiche, estendendo lo scopo della legge alla promozione e al sostegno alla partecipazione trasversale alla vita culturale, all'accessibilità alle attività culturali, alla produzione culturale e alla creazione e diffusione di opere artistiche. Al fine di adeguarsi agli assi strategici contenuti nel Messaggio sulla cultura, come pure a quanto previsto nelle Linee programmatiche, si dispone inoltre di inserire al capoverso 2 un riferimento esplicito alla possibilità di sostenere la mediazione culturale. Si segnala che questo capoverso è oggetto di ulteriori proposte di modifica presentate nel Messaggio sull'iniziativa popolare "100 giorni per la musica".

TESTO ATTUALE (legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di legge sul sostegno alla cultura)
<p><b>Art. 2</b> <sup>1</sup>La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e la progettualità artistica in Ticino, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale.</p> <p><sup>2</sup>Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche, alle arti visive e alle arti applicate, alla musica e all'insegnamento musicale, alle arti sceniche, alle opere multimediali, alla cultura popolare nelle sue svariate manifestazioni, così come alla cultura scientifica e in particolare al rapporto fra scienza e società.</p>	<p><b>Art. 2</b> <sup>1</sup>La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e in particolare la produzione culturale, la creazione artistica e la sua diffusione, la partecipazione e l'accessibilità culturale, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale.</p> <p><sup>2</sup>Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche, alle arti visive e alle arti applicate, alla musica e all'insegnamento musicale, alle arti sceniche, alle opere multimediali, al cinema, a progetti multidisciplinari, alla mediazione culturale e alla cultura popolare.</p>

## Art. 3

Ai cpv. 1 e 2 dell'art. 3 si propone l'inserimento dei concetti di sostenibilità e di partecipazione culturale. Questa integrazione rispecchia uno degli assi strategici di politica culturale nazionale (Cultura come dimensione della sostenibilità) e cantonale (obiettivo VII delle Linee programmatiche). Come previsto dalle Linee programmatiche, inoltre, si propone un nuovo cpv. 3 che prevede che all'inizio di ogni legislatura il Dipartimento aggiorni e pubblichi gli obiettivi strategici in ambito culturale all'interno di un documento programmatico che permetta di fornire una chiara visione d'insieme sulle priorità di politica culturale a livello cantonale. Visti i cambiamenti di cui sopra, si propone la modifica della denominazione dell'articolo in "Espressione e accesso alla cultura".

TESTO ATTUALE (legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di legge sul sostegno alla cultura)
<p><b>Libertà e accesso alla cultura</b></p> <p><b>Art. 3</b> <sup>1</sup>Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica e sostiene la diversità culturale sul proprio territorio.</p>	<p><b>Espressione e accesso alla cultura</b></p> <p><b>Art. 3</b> <sup>1</sup>Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica, sostiene la diversità</p>

Messaggio n. 8468 del 7 agosto 2024

<p><sup>2</sup>Esso promuove l'accesso di tutti i cittadini alla cultura e il sostegno alla sua divulgazione.</p>	<p>culturale sul proprio territorio e incoraggia la sostenibilità delle attività culturali.  <sup>2</sup>Esso promuove la partecipazione culturale, stimolando l'accesso e il coinvolgimento attivo dei cittadini alla vita culturale.  <sup>3</sup>All'inizio di ogni legislatura il Dipartimento aggiorna e pubblica gli obiettivi strategici in ambito culturale all'interno di un documento programmatico.</p>
---	--

### Art. 6

Come previsto dalle Linee programmatiche, si propone di allargare la partecipazione alla Conferenza cantonale della cultura (CCCulture) a una rappresentanza della cultura indipendente (art. 6 cpv. 2).

TESTO ATTUALE (legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di legge sul sostegno alla cultura)
<p><b>Conferenza cantonale della cultura</b>  <b>Art. 6</b> <sup>2</sup>La Conferenza cantonale della cultura riunisce almeno due volte all'anno rappresentanti del Cantone, dei Comuni e di enti e istituzioni che promuovono e sostengono attività culturali, per coordinare gli indirizzi e concordare una strategia comune.</p>	<p><b>Conferenza cantonale della cultura</b>  <b>Art. 6</b> <sup>2</sup>La Conferenza cantonale della cultura riunisce almeno due volte all'anno rappresentanti del Cantone, dei Comuni, della cultura indipendente e di enti e istituzioni che promuovono e sostengono attività culturali, per coordinare gli indirizzi e concordare una strategia comune.</p>

### Art. 10

All'art. 10 lett. b si propone di precisare ulteriormente il sostegno ad attività e progetti culturali cantonali che passano al vaglio delle Sottocommissioni di settore e della Commissione culturale consultiva (CCC) tramite la procedura di accreditamento: al riguardo, si specifica che le attività e i progetti in questione possiedono una rilevanza locale, regionale, nazionale o internazionale.

Alla luce del recente acquisto di un numero di copie estremamente esiguo e l'impegno in termini di risorse umane e di tempo richiesto dalla procedura formale di analisi e dall'individuazione delle sedi che potrebbero essere interessate ai singoli volumi, ci si è anche posti la domanda se eliminare l'acquisto di pubblicazioni dalla legge sul sostegno alla cultura, tema che è stato pure sollevato dalla CCC. Si è deciso di mantenere la possibilità di acquisto previsto alla lettera f, ma di definire in maniera più restrittiva i criteri a livello di regolamento. Alla lett. g, come previsto dalla misura #06 delle Linee programmatiche, si propone invece di precisare la procedura di sostegno di attività e progetti di valenza intercantonale, nazionale o internazionale che non sono analizzati dalle Sottocommissioni di settore e dalla CCC. Si segnala che l'art. 10 lett. h (nuovo) è invece oggetto di ulteriori proposte di modifica presentate nel Messaggio sull'iniziativa popolare "100 giorni per la musica".

TESTO ATTUALE (legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di legge sul sostegno alla cultura)
<b>Forme di sostegno alla cultura</b>	<b>Forme di sostegno alla cultura</b>



**Messaggio n. 8468 del 7 agosto 2024**

<p><b>Art. 10</b> Il sostegno alla cultura da parte del Cantone avviene segnatamente: (...) b) con il sostegno diretto o indiretto alle attività e ai progetti culturali accreditati. (...) g) con il sostegno di opere o investimenti particolarmente significativi per la politica culturale del Cantone.</p>	<p><b>Art. 10</b> Il sostegno alla cultura da parte del Cantone avviene segnatamente: (...) b) con il sostegno diretto o indiretto alle attività e ai progetti culturali accreditati di valenza locale, regionale, nazionale o internazionale. (...) g) con il sostegno di opere o investimenti particolarmente significativi per la politica culturale del Cantone e a progetti culturali di valenza intercantonale, nazionale o internazionale.</p>
---	---

**Art. 11**

A seguito dei cambiamenti occorsi all'interno dei diversi settori della cultura e delle richieste emerse durante gli incontri con i portatori di interesse sul territorio tra ottobre e dicembre 2023 è emersa la necessità di affinare alcuni criteri di finanziamento, armonizzando il sistema di sostegno tra i diversi settori della cultura e prestando particolare attenzione al grado di professionalità degli operatori culturali. Parallelamente, nel Messaggio sulla cultura, si dispone di includere il sostegno, da parte dei Cantoni, alla cultura popolare. Per tener conto di queste esigenze, si propone di allentare la disposizione che attualmente prevede di prendere in considerazione ai fini dell'accreditamento che dà accesso al sostegno unicamente le attività di carattere professionale e che si avvalgono di una struttura organizzativa e finanziaria proporzionata e sostenibile. Al contempo, si propone di esplicitare che la professionalità e la qualità della struttura organizzativa e finanziaria sono importanti per la valutazione.

TESTO ATTUALE (legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di legge sul sostegno alla cultura)
<p><b>Procedura di accreditamento</b> <b>Art. 11</b> <sup>3</sup>L'accreditamento di un'attività culturale dipende dal suo grado di qualità e da come si inserisce nel panorama culturale cantonale. Sono prese in considerazione ai fini di tale valutazione solo attività di carattere professionale e che si avvalgono di una struttura organizzativa e finanziaria proporzionata e sostenibile.</p>	<p><b>Procedura di accreditamento</b> <b>Art. 11</b> <sup>3</sup>L'accreditamento di un'attività culturale dipende dal suo grado di qualità e da come si inserisce nel panorama culturale cantonale. Sono favorite ai fini di tale valutazione le attività di carattere professionale che si avvalgono di una struttura organizzativa e finanziaria proporzionata e sostenibile.</p>

**Art. 12**

Alla luce della prevista abrogazione della legge sul cinema del 9 novembre 2005 e dell'integrazione delle relative disposizioni nella legge sul sostegno alla cultura, vi è la necessità di abrogare l'art. 12 cpv. 5 in quanto privo di oggetto.

TESTO ATTUALE (legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di legge sul sostegno alla cultura)
<b>Sostegno diretto o indiretto cantonale</b>	<b>Sostegno diretto o indiretto cantonale</b>

**Art. 12** <sup>5</sup>In ambito di cinematografia i sostegni sono definiti dalla legge sul cinema del 9 novembre 2005 e dal relativo regolamento d'applicazione.

**Art. 12** <sup>5</sup>Abrogato

### **3 Legame con il programma di legislatura e ripercussioni finanziarie**

La modifica di legge qui proposta è coerente con quanto previsto dal Programma di legislatura (in particolare all'obiettivo 20) e non richiede lo stanziamento di alcun credito aggiuntivo.

### **4 Conclusioni**

Le modifiche proposte alla legge sul sostegno alla cultura, in linea con quanto previsto dalle Linee programmatiche cantonali di politica culturale, hanno lo scopo di meglio riconoscere il ruolo centrale della cultura per il nostro Cantone, adeguando al contempo la base legale cantonale sul cinema. Il Consiglio di Stato auspica che la discussione su quanto proposto consenta di tenere viva e ampliare ulteriormente la riflessione sulla cultura passata, presente e futura del nostro Cantone, coinvolgendo anche il Gran Consiglio, oltre ad altre istituzioni politiche e culturali, alle operatrici e agli operatori attivi sul territorio già coinvolti nell'elaborazione delle Linee programmatiche, nell'importante compito di plasmare e indirizzare congiuntamente la politica culturale del Cantone per i prossimi anni.

Alla luce delle considerazioni esposte, si invita il Gran Consiglio ad approvare le modifiche alla legge sul sostegno alla cultura proposte con il presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8468 del 7 agosto 2024

Disegno di

**Legge**  
**sul sostegno alla cultura**  
modifica del .....

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8468 del 7 agosto 2024,

decreta:

I

La legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 è modificata come segue:

**Abbreviazione del titolo**

LCult

**Definizione**

**Art. 1**

<sup>1</sup>La cultura è l'espressione e la condivisione delle peculiarità spirituali, materiali, intellettuali ed emotive che contraddistinguono l'identità di una società, di una comunità o di un gruppo sociale.

<sup>2</sup>La cultura è espressione essenziale della funzione educativa e della coesione sociale, nonché componente dello sviluppo economico. Essa presenta un legame con il territorio di appartenenza ed è espressione del patrimonio collettivo della comunità di riferimento.

**Art. 2 cpv. 1 e 2**

<sup>1</sup>La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e in particolare la produzione culturale, la creazione artistica e la sua diffusione, la partecipazione e l'accessibilità culturale, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale.

<sup>2</sup> *Sostituire «alla cultura popolare nelle sue svariate manifestazioni, così come alla cultura scientifica e in particolare al rapporto fra scienza e società» con «al cinema, a progetti multidisciplinari, alla mediazione culturale e alla cultura popolare».*

**Espressione e accesso alla cultura**

**Art. 3**

<sup>1</sup>Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica, sostiene la diversità culturale sul proprio territorio e incoraggia la sostenibilità delle attività culturali.

<sup>2</sup>Esso promuove la partecipazione culturale, stimolando l'accesso e il coinvolgimento attivo dei cittadini alla vita culturale.

<sup>3</sup>All'inizio di ogni legislatura il Dipartimento aggiorna e pubblica gli obiettivi strategici in ambito culturale all'interno di un documento programmatico.

**Art. 6 cpv. 2**

<sup>2</sup>La Conferenza cantonale della cultura riunisce almeno due volte all'anno rappresentanti del Cantone, dei Comuni, della cultura indipendente e di enti e istituzioni che promuovono

Messaggio n. 8468 del 7 agosto 2024

e sostengono attività culturali, per coordinare gli indirizzi e concordare una strategia comune.

### **Art. 10 lett. b, g**

Il sostegno alla cultura da parte del Cantone avviene segnatamente:

(...)

b) con il sostegno diretto o indiretto alle attività e ai progetti culturali accreditati di valenza locale, regionale, nazionale o internazionale.

(...)

g) con il sostegno di opere o investimenti particolarmente significativi per la politica culturale del Cantone e a progetti culturali di valenza intercantonale, nazionale o internazionale.

### **Promozione della cultura cinematografica**

#### **Art. 10a**

<sup>1</sup>Il Cantone promuove la cultura cinematografica. In particolare può:

- a) contribuire finanziariamente alla produzione e alla diffusione di prodotti audiovisivi ad opera di ticinesi o interessanti il Ticino;
- b) sussidiare l'attività di enti pubblici e privati aventi per scopo la conoscenza e la divulgazione dell'arte cinematografica;
- c) favorire l'educazione cinematografica nei programmi scolastici e nei corsi post-diploma;
- d) sussidiare manifestazioni durante le quali si proiettano prodotti audiovisivi di particolare interesse o valore.

<sup>2</sup>Il Cantone istituisce un premio biennale a sostegno del cinema ticinese.

<sup>3</sup>Il Cantone sostiene e favorisce le proiezioni, assegnando contributi alle imprese di proiezione. In particolare può:

- a) sussidiare le imprese di proiezione che si trovano in difficoltà economiche tali da comprometterne la continuazione dell'attività;
- b) sussidiare gli interventi di miglioria e di ristrutturazione;
- c) sussidiare nuove imprese di proiezione limitatamente agli impianti tecnologici per la produzione e la diffusione delle immagini e del suono;
- d) sussidiare attività riguardanti la promozione dell'esercizio cinematografico nel suo insieme.

<sup>4</sup>I contributi di cui al capoverso 3 sono assegnati:

- a) per la lettera a, a copertura dell'eventuale disavanzo;
- b) per le lettere b, c, d, nella misura massima del 30% della spesa sostenuta.

<sup>5</sup>Conformemente agli articoli 34 e 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, sul prodotto lordo degli spettacoli cinematografici viene prelevata un'imposta che alimenta il Fondo cantonale per la cinematografia.

### **Art. 11 cpv. 3**

<sup>3</sup>L'accREDITAMENTO di un'attività culturale dipende dal suo grado di qualità e da come si inserisce nel panorama culturale cantonale. Sono favorite ai fini di tale valutazione le attività di carattere professionale che si avvalgono di una struttura organizzativa e finanziaria proporzionata e sostenibile.

### **Art. 12 cpv. 5**

*abrogato*

---

**Messaggio n. 8468 del 7 agosto 2024**

**II Abrogazione di atti normativi**

La legge sul cinema del 9 novembre 2005 è abrogata.

**III**

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.